



ORDINANZA SINDACALE

Prot. GAB/n. 8 del 07/06/2018

Oggetto: Disposizioni a tutela della sicurezza urbana, per il contrasto dell'inciviltà e per la valorizzazione delle attività di intrattenimento. Calendario delle sospensioni delle misure previste dalla presente ordinanza in occasione di festività e ponti.

IL SINDACO

Premesso

che già da alcuni anni si registrano interventi normativi volti a riconoscere la centralità dei concetti di sicurezza e vivibilità urbana elevati in quanto tali al rango di beni pubblici posti a presidio di interessi primari che sotto il vessillo della "qualità della vita", coinvolgono in ultima analisi, diritti costituzionali quali la salute e la libertà così come si estrinsecano nei centri urbani;

che la tutela dei predetti beni pubblici va intesa non solo come garanzia di un'assenza di minaccia ma anche come rafforzamento della percezione pubblica della sicurezza stessa;

che la percezione della sicurezza da parte dei cittadini e la fiducia nelle istituzioni rischia di essere irrimediabilmente compromessa in presenza di fenomeni che incidono pesantemente sulla salute degli abitanti e sulla possibilità di fruire liberamente degli spazi cittadini;

che, nel contempo, pari dignità di tutela è riconosciuta, all'iniziativa economica privata che si estrinseca anche attraverso le attività commerciali destinate all'intrattenimento e allo svago;

che, tra le esigenze primarie che concorrono alla qualità della vita va inclusa la possibilità concreta di svago e di sano e corretto utilizzo del tempo libero, inteso come divertimento e benessere, quale strumento di aggregazione sociale e di prevenzione di devianza sociale;

che vanno pertanto garantiti spazi della città che, soprattutto i giovani possano percepire come propri riappropriandosi di aree del territorio degradate o divenute monopolio di fenomeni criminosi di varia natura;□

Rilevato

che spetta ai Comuni la tutela dei citati interessi primari e che, a tal fine, da ultimo il D.L. 20/02/2017, n. 14 (convertito in L. 18/04/2017, n. 48) ha ampliato e potenziato il potere di ordinanza dei sindaci sia come rappresentanti della comunità locale che in veste di ufficiali di Governo, rafforzando le forme di cooperazione con gli altri livelli istituzionali deputati alla tutela di beni pubblici essenziali quali la sicurezza e la vivibilità urbana, intendendo per sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso una serie di interventi, quali quelli di riqualificazione - anche sociale, culturale e urbanistica - delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli enti territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (art. 4);

che in particolare, gli artt. 9 e 10 della Legge n. 48/2017, nel dettare disposizioni a tutela della sicurezza della città e del decoro urbano, affidano ai Comuni la possibilità di individuare "particolari luoghi" nell'ambito dei quali applicare specifiche misure per contrastare condotte, che impediscano l'accessibilità e la fruizione dei predetti luoghi, comminando la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, variabile da un minimo di cento ad un massimo di trecento euro e prevedendo, contestualmente all'accertamento dell'illecito, l'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nei confronti del trasgressore;

che l'ordine di allontanamento è immediatamente trasmesso al questore con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni e, in caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui sopra, individuando, inoltre modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto;

Dato atto

che il Comune di Napoli, con Ordinanza Sindacale n. 1202 del 17/11/2017, proprio nell'ottica di individuare idonee misure per il contrasto a fenomeni di degrado e di inciviltà lesivi della salute e della libertà dei cittadini, ha introdotto una prima disciplina di carattere sperimentale, rimandando ad una successiva più organica regolamentazione delle diverse fattispecie;

che la predetta ordinanza estendeva il proprio ambito di applicazione a specifiche aree del territorio cittadino e a determinati esercizi commerciali, limitando gli orari di apertura di questi ultimi;

che, già durante la predetta fase sperimentale, è stato necessario provvedere ad alcune deroghe in occasione delle principali festività, nonché a integrazioni e precisazioni alla citata ordinanza 1202/2017, da ultimo con l'Ordinanza Sindacale n. 1224 del 24/11/2017;

che con l'Ordinanza Sindacale n. 383 del 17/05/2018 è stata disposta la proroga fino al 31 maggio 2018 dell'Ordinanza 1202/2017 e ss.mm.ii.

che con l'Ordinanza Sindacale n. 404 del 31/05/2018 è stata disposta l'ulteriore proroga fino al 7 giugno 2018 della medesima Ordinanza 1202/2017 e ss.mm.ii.;

che a conclusione di questa prima fase sperimentale, è emersa con chiarezza l'urgenza di individuare nuove e più integrate misure per la disciplina dei settori ritenuti "sensibili", nelle more di una organica regolamentazione che richiede tempi più lunghi per la sua emanazione;

Considerato

che vanno adeguatamente contemperati i diversi interessi coinvolti, tutti meritevoli di tutela, creando meccanismi di valorizzazione, preventivi e sanzionatori proporzionati e ragionevoli;

che, più precisamente, è necessario prevedere una regolamentazione che dia effettività alle istanze dei residenti, degli operatori commerciali virtuosi e dei molti giovani e turisti che affollano le notti napoletane alla ricerca di un divertimento sano, garantendo nella giusta misura la sicurezza urbana, la valorizzazione delle attività di intrattenimento e, allo stesso tempo, contrastando tutti gli atti di inciviltà che purtroppo si sono registrati;

che, a tal fine sono stati interessati la Commissione consiliare con delega alla Sicurezza Urbana e i Presidenti delle Municipalità coinvolte dalla presente ordinanza;

che l'Amministrazione comunale ha avviato una serie di incontri con i soggetti interessati, allo scopo di elaborare una nuova disciplina che fosse il più possibile condivisa dagli "attori" in gioco, coinvolgendo le Associazioni di categoria dei commercianti, i Comitati dei Residenti delle aree maggiormente interessate, nonché le Associazioni Universitarie e la Consulta della notte istituita presso la Municipalità 2;

Considerato, altresì

che in alcune aree della città sono state riscontrate peculiari criticità legate a fenomeni di assembramento e aggregazione, incidenti sulla vivibilità dell'area e sulla quiete pubblica, tali da rendere necessaria la previsione, per queste aree, di una specifica disciplina per regolamentare gli orari di chiusura degli esercizi commerciali, le emissioni acustiche, la cura dell'igiene e del decoro cittadino, nonché la sicurezza e il corretto uso degli spazi pubblici;

che, pertanto, in attesa di una organica regolamentazione, occorre procedere all'individuazione di queste aree, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 della legge 48/2017, attesa l'urgenza di fronteggiare le gravi criticità che sono emerse durante la fase sperimentale e tenendo conto delle interlocuzioni avute con gli stakeholder, così come di seguito riportato:

Area 1) (c.d."zona dei baretti") via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia, piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo

Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia; Via Ferdinando Russo, P.zza San Pasquale a Chiaia, Via Carducci, Via Bausan, Via Posillipo, Via Petrarca, P.zza San Luigi.

Area 2) Via A.Falcone, Via Merliani, Via Mattia Preti, San Martino.

Area 3) Piazza Bellini, Via Bellini, Via Santa Maria di Costantinopoli, Via San Sebastiano, Vico San Pietro a Majella, Via B. Croce, Via Santa Chiara, Via Candelora, L.go Banchi Nuovi, L.go Giusso Girolamo, Via S. Giovanni Maggiore Pignatielli, Via Enrico de Marinis, Via Mezzocannone, Vico Pallonetto Santa Chiara, Piazzetta Nilo, Via G. Paladino, Via Nilo, Via S. Biagio dei Librai, P.zza Monteoliveto, P.zza del Gesù, Via Port'Alba, P.zza Dante, Via D. Capitelli, Via Cisterna Dell'Olio, Largo Teodoro Monticelli, P.zza Santa Maria La Nova, P.zza San Giovanni Maggiore Pignatelli, Calata Trinità Maggiore, P.zza Miraglia, Via San Domenico, Vico San Domenico, Via Monteoliveto, P.zza San Domenico Maggiore, Largo Ecce Homo, Via Carrozzeri a Monteoliveto, Via Diaz, Via Cesare Battisti, P.zza Maio di Porto, Via Sedile di Porto, Via Spadari, Via Schilizzi, Via Pessina, Largo Corpo di Napoli, Via Placido Pasquale.

Area 4) Via Casanova, P.zza E. De Nicola, P.zza Giovanni Leone, Via Carbonara, Via U. Maddalena, Via Duchesca e traverse, C.so Garibaldi e traverse (da Via Casanova a Via Marina), Via Cosmi e Damiano, Via Spaventa, Via Ricciardi, Via Pica e Traverse, Porta Nolana e Traverse, Piazza G. Garibaldi, C.so A. Lucci, Via Poerio, Via Carriera Grande, P.zza Principe Umberto, via Firenze, Via Bologna, Via Torino, Via Milano, Via Venezia, Via Palermo, Vico Milano, Vico Venezia, Via Nazionale e traverse, P.zza Nazionale, Via Tristano Caracciolo, Via C. Rossaroll, C.so Novara, C.so Meridionale, Via Genova e Via Ferrara, Via Bari, Via Parma, Via Aquila, Via Pavia, Via Brindisi, Via Rimini, Vico Vasto a Capuana, Calata Ponte di Casanova, Via Generale F. Pignatelli.

Area 5) P.zza Carlo III, Via Mazzocchi, Largo Sant'Antonio Abate.

Area 6) Discesa Coroglio, Via Coroglio, P.zza Bagnoli, Via Bagnoli, Via Di Pozzuoli, Via Caio Duilio.

Ritenuto

di individuare i settori di intervento dell'ordinanza come di seguito:

- Orari dei locali commerciali – Tutela della quiete e dell'incolumità pubblica

Occorre introdurre una serie di misure che consentano di contemperare gli interessi legati alla realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero, alle iniziative economiche di settore, con quelli alla vivibilità urbana, alla tutela dell'igiene e del decoro, alla quiete pubblica e alla salute individuale e collettiva;

nel territorio comunale è presente un consistente numero di pubblici esercizi, di attività di vendita e somministrazione di bevande e/o di prodotti alimentari, svolte da esercizi commerciali ed artigianali, da entità associative, quale ne sia la natura giuridica, nonché un significativo numero di locali notturni e di intrattenimento, attività che comportano un notevole afflusso di avventori, soprattutto nei luoghi di aggregazione sociale ed in occasione delle iniziative culturali e di spettacolo programmate in città per il tempo libero;

tenuto conto che le suddette attività si svolgono anche e prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi degli utenti, degli esercenti e dei residenti nelle aree urbane ove i locali o gli esercizi sono ubicati, facendo osservare puntualmente la disciplina vigente in tema di impatto acustico, nonché attraverso l'ampliamento delle aree interessate dall'ordinanza, in modo da favorire una più adeguata distribuzione sul territorio dei flussi di utenza, evitando eccessive concentrazioni in determinate zone;

gli esercizi pubblici assicurano un servizio di notevole importanza per l'utenza, oltre che per la somministrazione di bevande ed alimenti, anche per la disponibilità dei servizi igienici e per la sosta di visitatori e turisti;

viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via, con nocimento all'igiene e al decoro cittadino e con pericolo per l'incolumità individuale e collettiva, talché si rende necessario introdurre delle limitazioni agli orari di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, anche con riferimento agli esercizi di vicinato di piccola, media e grande

distribuzione che non potranno vendere alcool da asporto a partire da un determinato orario;

la limitazione degli orari di vendita consentirà una sensibile riduzione anche del rumore antropico generato sulla pubblica via;

la salute e lo stato di benessere psicofisico dei residenti nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno della movida rischiano di essere pregiudicate da emissioni sonore (rumori e musica diffusa dai locali) che intervengano anche nei normali orari di riposo delle persone;

ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno dopo le ore 24:00, ferma restando la normativa vigente sull'impatto acustico;

vanno, altresì, poste limitazioni anche all'utilizzo su strada di amplificatori e/o percussioni al di fuori delle fasce orarie seguenti - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle ore 21:00;

è opportuno introdurre meccanismi di valorizzazione degli esercizi commerciali virtuosi, ai quali sarà assegnato un bollino di qualità in assenza di sanzioni per violazioni alle misure di cui alla presente ordinanza;

- Sicurezza e controllo del territorio

Occorre intensificare i controlli della Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, in tutte le aree cittadine individuate con la presente ordinanza e, in particolar modo, in quelle zone dove si sono registrati episodi anche gravi, di violenza che si stanno ripetendo con preoccupante frequenza soprattutto durante i fine settimana nelle ore serali e notturne, creando notevoli difficoltà agli stessi gestori delle attività commerciali, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza di quanti invece vorrebbero vivere la città in libertà e in maniera pacifica negli spazi di aggregazione e di socialità;

In particolare, vanno contrastati gli episodi di violenza con uso di armi e coltelli da parte anche di minori che si recano nei luoghi della "movida" con intenti radicalmente diversi da quelli dello svago e dell'aggregazione sociale;

Grande attenzione va posta al fenomeno dei raid a bordo di motoveicoli lanciati a tutta velocità tra i vicoli e stradine a passaggio pedonale, mettendo in serio pericolo l'incolumità dei cittadini e dei turisti che le affollano;

Va contrastato, altresì, l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, anche attraverso l'impiego di minori, che non consente ulteriori indugi, in quanto rappresenta un problema molto sentito dai cittadini e un cospicuo danno per le casse comunali e per le attività di sosta autorizzate. Tale fenomeno limita l'accessibilità e la libera fruizione degli spazi urbani;

- Igiene e Decoro degli spazi urbani

Attesa la spiccata vocazione turistica della città di Napoli, è necessario assicurare, maggiormente negli spazi pubblici in cui risulta più intensa l'aggregazione sociale (cioè in prossimità dei locali aperti nelle ore serali e notturne), l'igiene e la raccolta di rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività e sino al termine di esse;

In particolare, occorre assicurare che provvedano al mantenimento della pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura, tutte le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, per le quali non è prevista la somministrazione all'interno del locale o in aree di pertinenza dell'esercizio stesso, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, takeaway, fast food, cornetterie, pizzerie a taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva;

Preso atto

che in occasione delle principali festività appare opportuno sospendere l'efficacia dell'ordinanza con esclusivo riferimento quanto previsto al punto 2) della presente Ordinanza, consentendo agli esercizi commerciali, siti nelle aree specificamente individuate, la libera determinazione degli orari di chiusura;

Visti:

- **l'art.50 comma 5 del d.lvo 267/2000, come novellato dall'art. 8, comma 1, lettera a) della legge n.48 del 2017, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per la tutela della vivibilità urbana.**
- **l'art. 9 l. 447/95, in materia di poteri del Sindaco in tema di ordinanze per la limitazione delle emissioni sonore nocive per la salute pubblica.**
- **il Codice della strada.**
- **la Legge 48 del 18/04/2017.**
- **la Legge 689 del 24/11/1981.**

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi di cui al comma 1, lett. a), b) e d) dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione di quelli previsti alla lett. c), siti nelle aree sopra individuate, e nelle loro immediate prossimità, di vendere per asporto, anche attraverso apparecchi automatici, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell'esercizio.
2. L'orario di chiusura degli esercizi è stabilito dalla domenica al mercoledì alle ore 02:30 del giorno successivo, mentre dal giovedì al sabato alle ore 03:30 del giorno successivo. Per l'area 6), considerata la specificità dell'area dove sono ubicate strutture autorizzate al pubblico spettacolo e stabilimenti balneari, è consentita l'apertura degli esercizi commerciali anche oltre gli orari stabiliti per la sola vendita di alimenti.
3. Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all'esterno dopo le ore 24:00, ferma restando la normativa vigente sull'impatto acustico.
4. Le attività commerciali e artigianali del settore alimentare, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 ed assimilati, per le quali non è prevista la somministrazione all'interno del locale o in aree di pertinenza dell'esercizio stesso, quali esercizi specializzati nella vendita di bevande, gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie, yogurterie, friggitorie, paninoteche, takeaway, fast food, cornetterie, pizzerie a taglio e da asporto, kebaberie, specialità da forno e vendite di prodotti comunque collegabili anche all'attività di panificazione, purché svolte in maniera esclusiva o prevalente come esercizio di impresa individuale o collettiva, dovranno provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura, nonché alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l'orario di chiusura.
5. Gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione, nonché i gestori dei distributori automatici non possono vendere alcool da asporto dalle ore 24:00 in tutte le aree individuate con la presente ordinanza. Relativamente all'area 4) il divieto è valido a partire dalle ore 21:00.
6. È vietato l'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, anche avvalendosi di altre persone ovvero determinando altri ad esercitare abusivamente le predette attività, ai sensi dell'art. 7, comma 15-bis del codice della strada.
7. È fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni al di fuori delle fasce orarie seguenti - dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle ore 21:00.

8. Agli esercizi commerciali virtuosi sarà assegnato un bollino di qualità in assenza di sanzioni per violazioni alla presente ordinanza.
9. La Polizia Locale e il Servizio Controlli Ambientali del Comune di Napoli dovranno intensificare i controlli nelle aree interessate durante tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza, anche attraverso il coinvolgimento dell'Arpac per le emissioni acustiche (art. 14 comma 1 e 2 Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95) e dell'ASL per quanto di competenza.
10. La società ASIA S.p.A. dovrà intensificare il ritiro del vetro nelle aree oggetto della presente ordinanza.
11. Il Servizio Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze di polizia, dovrà intensificare a partire dalle ore 24:00 la vigilanza sul rispetto delle misure adottate con l'ordinanza in tutte le aree cittadine, e, in particolar modo, in quelle zone dove si sono registrati gli episodi più gravi, attraverso un maggiore controllo nelle ore notturne delle vie di accesso dei ciclomotori.

DISPONE

1. che i trasgressori alla violazione del punto **1)** della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di **euro 500,00** ai sensi dell'art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.
2. che i trasgressori alla violazione del punto **2)** della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro **500.00** ai sensi dell'art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
3. che i trasgressori alla violazione del punto **3)** della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di **euro 500.00** ai sensi dell'art. 7 bis , c.1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
4. che i trasgressori alla violazione del punto **4)** della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3 comma 17, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell'esercizio per un minimo di 5 giorni e, in caso di recidiva, per 7 giorni consecutivi. Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell'ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie.
5. che i trasgressori alla violazione del punto **5)** della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1 bis, del D.lvo n. 267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689.
6. Che i trasgressori della violazione di cui al punto **6)** sono puniti, ai sensi dell'art 7, comma 15bis del Codice della Strada, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **euro 1.000,00 a euro 3.500,00**. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II della citata legge.
7. che i trasgressori della violazione di cui al **punto 6)** della presente ordinanza sono, altresì, puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa sempre tra un minimo di cento ed un massimo di trecento euro, nonché l'allontanamento dal luogo di commissione del fatto. L'ordine di allontanamento è immediatamente trasmesso al questore con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

Nei casi di reiterata inosservanza della suddetta ordinanza che determinino l'applicazione di due (2) sanzioni per la medesima violazione specifica, con riferimento ai punti **1), 2), 3) e 5)**, ai sensi e per effetto del decreto legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 art.12, su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l'applicazione nella misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per gli esercizi pubblici che occupano suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Per gli esercizi pubblici muniti del titolo autorizzatorio che occupano ulteriori spazi non ricompresi nel titolo concessorio, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell'esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo fino a due giorni.

Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell'ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie.

DISPONE

che le misure adottate con la presente ordinanza resteranno in vigore per la durata di mesi otto a decorrere dalla pubblicazione dell'ordinanza medesima ed, in ogni caso, fino all'adozione di una più organica regolamentazione.

Sospendere quanto previsto al punto 2) della presente Ordinanza, consentendo agli esercizi commerciali, siti nelle aree specificamente individuate, la libera determinazione degli orari di chiusura **per i soli giorni 14 e 15 agosto, 18 settembre, 31 ottobre, 1 e 2 novembre, 7 e 8 dicembre, 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre 2018, nonché 1 e 5 gennaio 2019.**

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va trasmessa agli Uffici perché sia pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste per comportamenti costituenti reato che dovessero essere accertati.

Il presente atto è altresì notificato al Prefetto ed al Questore di Napoli affinché dispongano le misure ritenute necessarie per garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza per le Forze dell'ordine.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta digitalmente da
IL SINDACO
Luigi de Magistris

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.